



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per IL FRIULI VENEZIA GIULIA - Trieste

Determina n. 126 del 30/05/2020

Prot. 904/I del 30/05/2020

CIG: Z812D2B00B

SU PROPOSTA DEL RUP: Antonella Tellan

OGGETTO: Cap. 2301. Determina di affidamento servizio di facchinaggio.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 6 dicembre 1971 n. 1034, di istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa emanato con D.P.C.S. del 29 gennaio 2018;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

Viste le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli operatori”, in particolare i punti 3 e 4;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)”;

Atteso che la dianzi citata direttiva disciplina, fra l’altro, le procedure per l’acquisizione di lavori, di forniture di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 e precisato che l’affidamento diretto può essere disposto *anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*;

Visti:

- l’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- la legge n. 94/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e in particolare l’art. 7, comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l’art. 1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali”;

Visto l’art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, concernente i “Principi in materia di Trasparenza”;

Visto l’art. 32, comma 2, ultimo capoverso del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede “*nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*”;

Viste le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia, in particolare il punto 4.1.3. *“Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”*;

Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale ha disposto che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto il Regolamento di contabilità ed in particolare l’art.14, il quale detta disposizioni in ordine agli atti comportanti spesa a carico del Bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali avente i seguenti elementi: a) oggetto della spesa; b) modalità di esecuzione della spesa (determina a contrarre); c) importo previsto; d) imputazione della spesa; e) indicazione del creditore;

Visti il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ed i protocolli di sicurezza adottati nell’ambito dell’emergenza Coronavirus;

Evidenziata l’esigenza di dover procedere all’acquisizione del servizio di facchinaggio per la sistemazione e movimentazione dei faldoni, macchine, mobili ed altro materiale d’ufficio all’interno dei locali sede del TAR;

Evidenziato, altresì, che il contratto di locazione stipulato in data 16 novembre 2018 (IN 8350 500031) tra Generali Italia S.p.A. (locatrice) e Codesto Tribunale (conduttore) pone, all’art. 10 allegato 3 del contratto, tra gli obblighi con oneri a carico della proprietà locatrice, la sostituzione della moquette con pavimentazione realizzata con semilavorati o semilavorati resilienti;

Preso atto che l’esecuzione dei lavori, per la natura intrinseca degli interventi, non può prescindere dalla rimozione di arredi, fascicoli, dotazioni informatiche e altra oggettistica collocata nei locali adibiti a sede del Tribunale;

Tenuto conto che le attività di ristrutturazione comporteranno, altresì, la necessità di riorganizzare gli spazi adibiti ad ufficio del 2° Piano con risistemazione delle postazioni di lavoro nonché per attività che nel periodo si rendessero necessarie in relazione ad esigenze contingenti definibili nella loro tipologia ma quantitativamente solo presunti e ipotetici;

Ravvisata, pertanto, l’esigenza di procedere tempestivamente alle attività di facchinaggio all’interno dei locali della sede onde consentirne lo sgombrò e, di conseguenza, l’avvio del cantiere;

Valutato che, a favore dell’affidamento diretto, depongono ragioni di speditezza ed economicità procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenze contingenti legate all’emergenza sanitaria Coronavirus e che esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;

Considerato che il ricorso allo strumento dell’Accordo Quadro consente una semplificazione delle procedure ed economie di processo in quanto trattasi di acquisti ripetuti con stesso schema, definiti nelle condizioni, ma non compiutamente prevedibili quantitativamente e temporalmente in quanto influenzati da variabili esogene quali gestione di cantiere da parte terzi (proprietà) con tempistiche, dinamiche di mercato e misure di sicurezza che scontano, altresì, gli effetti dell’emergenza Coronavirus;

Ricordato che prima dell’avvio di qualsiasi procedura, nel rispetto di quanto disposto dal legislatore, è necessario accertare se risultano attive le Convenzioni Consip inerenti ai beni/servizi da acquistare e/o alla ricerca dei medesimi sul Mercato Elettronico o sul libero mercato;

Dato atto che il servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni attive Consip, definite ai sensi della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;

Considerato che è attivo sul sistema telematico MePA, il bando “Servizi - Servizi di Logistica, Facchinaggio, Movimentazione Merci e Magazzino” ma che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 (legge di Bilancio 2019), non sussiste l’obbligo di ricorrere al MePA in quanto l’importo oggetto della prestazione è inferiore a € 5.000,00;

Premesso che a seguito indagine esplorativa di mercato, la proposta dell’operatore economico Cooperativa Facchini “Arianna” Soc. Coop. a.r.l.di Trieste è risultata la più vantaggiosa;

Dato atto che il preventivo (acquisito al prot. n. 881/2020) formulato dalla ditta Cooperativa Facchini “Arianna” Soc. Coop. a.r.l.di Trieste prevede un costo orario/uomo pari ad € 21,83 (al netto di IVA 22%) e tale l’importo risulta conforme ai parametri del decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro Regione Friuli Venezia Giulia n. 14976 del 5 dicembre 2019;

Dato atto che l’importo massimo spendibile dell’Accordo Quadro, inteso quale importo massimo a consumo, al prezzo unitario di affidamento, per l’esecuzione delle attività di facchinaggio è così definito:

- € 409,80 (IVA 22% esclusa) minimo spendibile, autorizzato e assegnato al capitolo 2301 “*Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d'ufficio*” EF 2020 - assegnazione come da nota prot. 4939/2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, ed è funzionale al buon andamento della struttura;

- € 2.049,00 (IVA 22% esclusa) estensione massima consentita compatibilmente con ammontare dei fondi assegnati e trasferiti in sede di programmazione e/o revisione di bilancio al capitolo 2301 “*Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d'ufficio*”;

Precisato che il valore è meramente indicativo e presuntivo e non vincola, pertanto, l'Amministrazione nei confronti dell'operatore economico affidatario, che, pertanto, nulla potrà pretendere anche nel caso in cui vengano commissionate prestazioni per un importo complessivamente inferiore all'importo massimo disponibile;

Precisato, altresì, che tale ammontare ha validità ai soli fini della determinazione del valore complessivo presunto dell'appalto e dell'accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 3 del D Lgs. n.50/2016 da esso derivante, e che, pertanto, l'importo non è soggetto a ribasso;

Preso atto che l'ammontare definitivo dell'appalto verrà determinato a seguito del computo delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite;

Dato atto che con la conclusione dell'accordo quadro, l'operatore economico affidatario assumerà le prestazioni che di volta in volta saranno richieste, ai sensi e per gli effetti delle condizioni contrattuali, entro il limite massimo spendibile previsto quale corrispettivo e per il periodo di vigenza dello accordo stesso 31 dicembre 2020 salvo facoltà di proroga di mesi 3 (tre) in caso di disponibilità del plafond;

Ritenuto, pertanto,

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, stante il carattere di necessità ed urgenza, con lo strumento dell'accordo quadro (art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016) con un solo operatore economico Cooperativa Facchini “Arianna” Soc. Coop. a.r.l. C.F./P.IVA 00603720327, con sede legale in Strada delle saline 30, Muggia (TS), il servizio di facchinaggio interno per le esigenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia al costo orario/uomo di € 21,83 (al netto di IVA);

- di definire l'importo massimo spendibile dell'Accordo Quadro, inteso quale importo massimo a consumo, al prezzo unitario di affidamento, per l'esecuzione delle attività di facchinaggio come di seguito:

- € 409,80 (IVA 22% esclusa) minimo spendibile, autorizzato e assegnato al capitolo 2301 “*Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d'ufficio*” assegnazione come da nota prot. 4939/2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;

- € 2.049,00 (IVA esclusa) ulteriore estensione massima consentita compatibilmente con ammontare dei fondi assegnati e trasferiti in sede di programmazione e/o revisioni al capitolo 2301 “*Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d'ufficio*”;

- di non richiedere la cauzione definitiva ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, né applicare il comma 11 in quanto la tariffa di affidamento è conforme a quanto previsto per il servizio di facchinaggio (decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro Regione Friuli Venezia Giulia n. 14976 del 5 dicembre 2019);

- di rinviare a successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa salvo corrispondere il pagamento con la formula dell'impegno contemporaneo;

Acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n.: **Z812D2B00B**;

Preso atto dell'autocertificazione da parte della società affidataria di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Acquisito il DURC, la dichiarazione di Tracciabilità dei flussi finanziari ed il Patto di Integrità Anticorruzione;

Verificata l'assenza di annotazioni nel Casellario ANAC relative all'operatore economico;

Dato atto che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere commerciali anche tramite posta elettronica certificata;

Dato atto che con riferimento al contratto di cui trattasi non si applica lo *stand still* ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e che l'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di avviare le prestazioni in via d'urgenza in pendenza di stipula del contratto;

Vista la Determinazione S.G. n. 77 del 23.08.2019 “Programma triennale dei lavori pubblici e programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2022 (art. 21 d.lgs. n.50/2016). Individuazione del RUP”, con la quale è stata individuata, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento di appalto di lavori, di forniture e servizi d'importo inferiore a 40.000,00 Euro, la Dott.ssa Antonella Tellan,

appartenente alla Area III-F2 profilo professionale “Funzionario”, in possesso dei requisiti professionali necessari;

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa in conformità a quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

DETERMINA

- 1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo e precisare che il presente atto assume in maniera equivalente la rilevanza delle determina a contrarre;
- 2) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, stante il carattere di necessità ed urgenza, con lo strumento dell’accordo quadro (art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016) con un solo operatore economico Cooperativa Facchini “Arianna” Soc. Coop. a.r.l. C.F./P.IVA 00603720327, con sede legale in Strada delle saline 30, Muggia (TS), il servizio di facchinaggio interno per le esigenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia al costo orario/uomo di € 21,83 (al netto di IVA);
- 3) di definire l’importo massimo spendibile dell’Accordo Quadro, inteso quale importo massimo a consumo, al prezzo unitario di affidamento, per l’esecuzione delle attività di facchinaggio come di seguito:
 - € 409,80 (IVA 22% esclusa) minimo spendibile, autorizzato e assegnato al capitolo 2301 “*Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d’ufficio*” assegnazione come da nota prot. 4939/2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;
 - € 2.049,00 (IVA esclusa) ulteriore estensione massima consentita compatibilmente con l’ammontare dei fondi assegnati e trasferiti in sede di programmazione e/o revisioni al capitolo 2301 “*Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d’ufficio*”;
- 4) di dare atto che il valore è meramente indicativo e presuntivo e non vincola, pertanto, l’Amministrazione nei confronti dell’operatore economico affidatario, che, pertanto, nulla potrà pretendere anche nel caso in cui vengano commissionate prestazioni per un importo complessivamente inferiore all’importo massimo disponibile;
- 5) di dare atto che tale ammontare ha validità ai soli fini della determinazione del valore complessivo presunto dell’appalto e dell’accordo quadro di cui all’articolo 54, comma 3 del D Lgs. n.50/2016 da esso derivante, e che, pertanto, l’importo non è soggetto a ribasso;
- 6) di dare atto che la spesa è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo del servizio di cui trattasi;
- 7) di non richiedere, per i motivi di cui in premessa, all’affidatario in luogo la cauzione definitiva né il miglioramento del prezzo di affidamento;
- 8) di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere commerciali anche tramite posta elettronica certificata;
- 9) con riferimento al contratto di cui trattasi non si applica lo *stand still* ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e che l’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di avviare il servizio in via d’urgenza in pendenza di stipula del contratto;
- 10) di rinviare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa salvo corrispondere il pagamento con la formula dell’impegno contemporaneo;
- 11) di dare atto che il pagamento sarà disposto in favore della Società beneficiaria sulla base del riscontro di regolare esecuzione della fornitura, e a seguito presentazione di idoneo documento contabile e previa verifica di regolarità contributiva;
- 12) di confermare quale R.U.P. la Dott.ssa Antonella Tellan, appartenente all’Area III Fascia F2, Profilo Professionale “Funzionario”, in possesso dei requisiti professionali necessari;
- 13) di individuare la Dott.ssa Marianna Orsini quale Supervisore del TAR per la gestione della menzionata fornitura e l’accertamento dell’esatta esecuzione. A tale proposito si demanda al RUP la correlata informazione all’interessata;
- 14) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al decreto contabile, all’Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria - UCBR per i conseguenti riscontri e per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa - Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016.

Antonino Di Martino